

Sezione relativa agli oneri informativi per cittadini e imprese, come indicato all'art. 34, c. 1,2 del d.lgs. 33

Ai sensi dell' [art. 34, commi 1 e 2, del DLgs n. 33/2013](#) , le pubbliche amministrazioni statali sono tenute a pubblicare i regolamenti ministeriali o interministeriali nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessorio certificato, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici recano in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi.

[Scadenzario dei nuovi obblighi amministrativi](#)